

LE REGOLE DI COMPENSAZIONE E RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Vengono di seguito riportate, in sintesi, le regole da applicare per il corretto utilizzo del credito IVA 2021. Si ricorda che il limite del **credito IVA relativo all'anno 2021 "liberamente compensabile"**, con utilizzo del mod. F24 senza preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA, è pari ad **€ 5.000**. Per utilizzi in compensazione superiori alla predetta soglia di € 5.000, invece, **è obbligatoria** l'apposizione del **"Visto di conformità"** nella dichiarazione annuale; per i soggetti ISA con livello 2020 almeno pari ad 8 (o 8,5 media 2019 e 2020) tale soglia è innalzata ad € 50.000. Tali vincoli interessano solo le **compensazioni "orizzontali"** (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle c.d. "IVA con IVA", anche se superiori alla predetta soglia di 5.000 euro.

COMPENSAZIONE "LIBERA" PER I CREDITI IVA FINO A 5.000 EURO

Le compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" € 5.000 del credito IVA annuale possono essere compensati senza alcun tipo di vincolo.

L'utilizzo in compensazione nell'anno 2022 del credito IVA 2021, per importi non superiori ad € 5.000, può essere effettuato presentando il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2022 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza "tipica" del 16 gennaio);
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- utilizzando, per il versamento, i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato).

In materia di compensazioni tra debiti e crediti IVA, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

non ricadono nel limite annuale di € 5.000,00 (e sono pertanto "liberi")

gli utilizzi del credito IVA 2021 per pagare debiti IVA che sorgono successivamente al 31/12/2021 (es: credito IVA annuale 2021 utilizzato per pagare il debito IVA di gennaio 2022);

devono, invece, essere conteggiate nel limite annuale di € 5.000,00

le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito IVA sorto precedentemente al 01/01/2022 (es: debito IVA ottobre 2021 ravveduto utilizzando in compensazione il credito IVA annuale 2021).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA SUPERIORI A 5.000 EURO

Per utilizzare in compensazione il credito IVA 2021 per importi superiori ad € 5.000, invece, si dovrà prima presentare la dichiarazione annuale IVA, con l'obbligo di apposizione del "visto di conformità", e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**.

I contribuenti che hanno applicato nel periodo d'imposta 2020 gli **ISA e che presentano un livello di affidabilità almeno pari ad 8 o 8,5 quale media semplice degli indici 2019 e 2020**, sono **esonerati dal visto di conformità** per la compensazione del credito IVA **fino ad € 50.000** annui, previa presentazione delle relative dichiarazioni per compensazioni superiori ad € 5.000.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto **impossibile presentare prima del 11 febbraio** un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori ad € 5.000.

Ciò significa che **se si intende utilizzare in compensazione il credito IVA 2021 per il prossimo versamento del 16/2, è necessario presentare la dichiarazione annuale entro il 6/2.**

Si ricorda inoltre che:

- gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito IVA annuale potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato): **NON** è possibile utilizzare pertanto il "normale" canale bancario (home banking o remote banking);
- gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche) verranno scartati dalla procedura.

RESIDUO CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2020

Si ricorda che:

- il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale, può essere utilizzato fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa all'anno 2021 senza sottostare alle regole descritte, a condizione che venga indicato nel modello F24 con anno di riferimento "2020"; per il credito relativo al 2020 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2021 con eventuale apposizione del visto di conformità nel caso di superamento del limite dei 5.000 euro;
- al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d'imposta 2020 emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale IVA viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito IVA relativo all'anno 2021 e come tale è soggetto alle regole in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2021 o del residuo credito IVA relativo all'anno 2020.

VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Si ricorda infine che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui rientra anche l'IVA) è vietata in presenza di **debiti iscritti a ruolo per imposte erariali** di ammontare superiore a € 1.500,00, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In presenza di ruoli scaduti è quindi opportuno che ciascuna impresa verifichi la propria posizione debitoria con Agenzia delle Entrate - Riscossioni.

Al fine di verificare la posizione presso Agenzia delle Entrate - Riscossioni, è possibile e consigliabile richiedere un **estratto conto** debitorio con una delle seguenti due modalità:

- l'abilitazione telematica all'estratto conto online;
- la richiesta cartacea presentandosi allo sportello della sede territorialmente competente;

La prima di dette modalità consente di visualizzare direttamente online la propria situazione debitoria, ed in particolare i ruoli emessi e non pagati. Per utilizzare il servizio è necessario l'utilizzo delle credenziali di accesso (nome utente e password) rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per la consultazione del proprio "cassetto fiscale" oppure (solo per le persone fisiche) del PIN fornito dall'INPS.

**LE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA
DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE**

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA 2022 per l'anno 2021 – possibile a partire dal 1° febbraio 2022 – è disciplinata dall'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972.

La richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dall'articolo 30 del decreto Iva, e precisamente:

- cessazione dell'attività nel corso del 2021;
- l'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite (con uno scarto di almeno il 10%);
- effettuazione operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;
- esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;
- prevalenza di operazioni non soggette per effetto degli artt. da 7 a 7-septies;
- soggetti non residenti;
- minor eccedenza detraibile nel triennio;
- soggetti che a partire dal 2022 si avvalgono del regime forfetario.

A tale riguardo si ricorda che:

- l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale, è pari a 30.000 euro;
- oltre l'importo di 30.000 euro è possibile ottenere il rimborso senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
- oltre l'importo di 30.000 euro, in specifiche situazioni di rischio, rimane obbligatoria la presentazione della garanzia;
- per i soggetti che applicano gli ISA con un livello di affidabilità pari almeno a 8 (per il periodo d'imposta 2020) l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale, non supera 50.000 euro.

Si possono pertanto distinguere tre situazioni.

1 - RIMBORSI DI IMPORTO FINO A 30.000 EURO

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia ha precisato nella Circolare n.32/E del 30 dicembre 2014 che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta, comprese quindi le richieste di rimborso (non compensazione) di crediti IVA trimestrali.

2 - RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (SENZA OBBLIGO DI GARANZIA)

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l'importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se contestualmente:

- fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione IVA annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi);
- attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA, l'esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate).

I requisiti

Solidità patrimoniale	Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. Circolare n. 32/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata
Continuità aziendale	Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale. Circolare n. 32/2014: ai fini del computo dell'anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.
Regolarità contributiva	Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei tre requisiti in precedenza descritti.

3 - RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (CON OBBLIGO DI GARANZIA)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

Le situazioni a rischio

- 1) Soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012
- 2) Soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - a) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - b) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

c) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

3) Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

4) Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

4 – SOGGETTI CHE HANNO APPLICATO GLI ISA IN PRESENZA DI UN LIVELLO DI AFFIDABILITA' DA 8 A 10

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e che presentano un livello di affidabilità almeno pari ad 8 - per il periodo d'imposta 2020 o pari a 8,5 – media semplice degli indici per il periodo d'imposta 2019 e 2020 - sono esonerati dal visto di conformità e alla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo fino a 50.000 euro annui.

La soglia di 50.000 euro è riferita alle richieste di rimborso effettuate nel 2021, è quindi cumulativa sia del credito IVA annuale 2021 che dei crediti IVA dei primi tre trimestrali 2022, indipendentemente dal fatto che gli importi chiesti a rimborso siano relativi a due periodi d'imposta diversi. Tale soglia comprende anche i rimborsi fino a 30.000 euro annui che ordinariamente sono erogati "liberamente".